

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

Informative e news per la clientela di studio

Le news di luglio	2
I crediti edilizi acquistati non possono estinguere le cartelle previdenziali a ruolo	3
Deduzione forfetaria autotrasportatori – periodo d'imposta 2025 e compilazione redditi 2026	5
In scadenza al 31 luglio il pagamento della rottamazione- <i>quinquies</i>	7
Certificazione unica e compensi ai forfetari: l'esonero non è sempre automatico	8

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'acquisto e la vendita di veicoli aziendali	11
--	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 luglio 2026 al 15 agosto 2026	16
--	----

NEXUM NORD EST S.R.L.

Sede Legale: Via Giacinto Andrea Longhin, 11 – 35129 Padova

Sede Operativa: Piazza Adelaide Lonigo, 8/c – 35030 Sarmeola di Rubano (PD)

Partita Iva e Codice Fiscale: 05485880289

Tel: 049 635513 – Fax: 049 634457 – 049 635652

Informative e news per la clientela di studio

INTERVENTI EDILIZI CON OBBLIGO DI RIACCATASTAMENTO

L'obbligo di aggiornamento catastale scatta ogni volta che i lavori incidono sulla redditività ordinaria dell'unità immobiliare, anche senza variazioni di superficie o planimetria. Per il solo ampliamento impiantistico, viene fornita una formula di calcolo per valutare se l'incremento di redditività è sufficientemente significativo da giustificare la rideterminazione del classamento. La circolare 36/2013 stabilisce che l'aggiornamento catastale non è necessario se l'incremento di redditività dell'immobile è inferiore rispetto al 15% della tariffa d'estimo della classe catastale attuale. La risoluzione 21/2026 estende questo criterio (istituito per gli impianti fotovoltaici) anche ad altri impianti come sistemi di accumulo, eolico e solare termico.

(Agenzia delle entrate, risoluzione 21/2026)

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHE DIVENTA STP

Uno studio associato che si trasforma in società tra professionisti sotto forma di società a responsabilità limitata ha chiesto se il costo rivalutato delle quote associative al 1° gennaio 2026 mantiene rilevanza fiscale anche dopo la trasformazione. L'Agenzia delle entrate conferma che la trasformazione avviene in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art.177-bis, D.P.R. 917/1986 che esclude il realizzo di plusvalenze e impone la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. L'Agenzia estende tale principio di neutralità anche al costo delle partecipazioni in capo ai soci, che conservano nella STP lo stesso valore fiscale delle quote associative, comprensivo della rivalutazione al 1° gennaio 2026.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 123/2026)

CONFERIMENTO QUOTE IN NEWCO E DONAZIONE

Un imprenditore che ha conferito le partecipazioni della propria holding in una società neocostituita e poi le ha donate ai figli tramite patto di famiglia non può godere dell'esenzione dall'imposta di donazione per due motivi: le azioni di categoria C, interamente riservate al donante, attribuiscono diritti di veto sia in assemblea su materie straordinarie sia in consiglio di amministrazione tali da impedire ai figli un effettivo controllo di diritto e, inoltre, il conferimento preventivo delle partecipazioni nella newco in regime di realizzo controllato (preordinato alla successiva donazione) configura abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 115/2026)

CESSIONE IMMOBILE CHE HA FRUITO DI SUPERBONUS

L'Agenzia delle entrate ha escluso la tassazione della plusvalenza ai sensi dell'art.67 co.1 lett.b-bis del D.P.R. 917/1986 quando l'immobile oggetto di precedente intervento che ha beneficiato di Superbonus e poi ceduto a terzi viene adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la cessione.

Informative e news per la clientela di studio

I CREDITI EDILIZI ACQUISTATI NON POSSONO ESTINGUERE LE CARTELLE PREVIDENZIALI A RUOLO

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 110/2026, ha confermato che i crediti previdenziali iscritti a ruolo non pregiudicano la possibilità di utilizzare detti crediti in compensazione i crediti edilizi; tali crediti edilizi, però, non sono utilizzabili in compensazione con i debiti previdenziali a ruolo.

Il caso

Il caso esaminato nel richiamato interpello riguarda un professionista debitore verso la Cassa Forense, con cartelle affidate all'agente della riscossione e una rateizzazione in corso su 72 rate. L'istante intendeva acquistare da terzi un credito d'imposta da Superbonus, articolo 119 del D.L. 34/2020, codice tributo 7719, quota 2026, per usarlo in compensazione in F24 e chiudere il debito residuo verso la Cassa entro l'anno.

I limiti generali alla compensazione non operano

L'Agenzia conferma solo una parte di questa ricostruzione.

Prima di tutto viene osservato che non vi è alcun ostacolo per quanto riguarda la compensazione tra crediti Superbonus e debiti previdenziali, anche di natura diversa dall'INPS; questa soluzione resta infatti pienamente legittima ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, come già chiarito nella risposta n. 478/2023.

L'Agenzia osserva, peraltro, che in relazione ai debiti previdenziali non operano i limiti generali alla compensazione:

- né per quanto riguarda l'articolo 31, comma 1, D.L. 78/10 riguardante il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;
- né per quanto riguarda l'articolo 37, comma 49-*quinquies*, D.L. 223/2006 riguardante il divieto di utilizzo in compensazione di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, in presenza dei carichi affidati all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 50.000 euro.

Un debito previdenziale verso una Cassa professionale non rientra in questo perimetro, indipendentemente dall'importo e a prescindere dalla rateizzazione in corso. Le richiamate limitazioni, quindi, semplicemente non si applicano al caso.

L'impossibilità di compensare i crediti edilizi

Vi è però un altro ostacolo a tale utilizzo in compensazione.

L'articolo 31, D.L. 78/2010 riserva espressamente la possibilità di utilizzo di crediti per la compensazione di ruoli ai "crediti relativi alle stesse imposte" iscritte a ruolo; quindi i ruoli non possono essere estinti con qualunque credito.

Un credito agevolativo da interventi edilizi non è un credito erariale della stessa natura del debito che si vuole estinguere: è un credito d'imposta autonomo, disciplinato da una normativa speciale, con regole proprie di utilizzo per quote annuali non riportabili e non rimborsabili.

Conclusioni

La conclusione operativa è quindi a due livelli:

- il credito Superbonus acquistato resta utilizzabile in F24 per compensare altri debiti erariali o previdenziali correnti, anche in presenza di ruoli pendenti superiori a 1.500 euro, perché quei blocchi non scattano sui debiti previdenziali;
- tale credito non può essere impiegato per pagare, nemmeno parzialmente, la cartella esattoriale già affidata alla riscossione. La distinzione tra debito corrente e debito a ruolo, ai fini della compensazione, resta quindi determinante, e va verificata con attenzione prima di programmare l'acquisto di crediti fiscali con questa finalità.

DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI – PERIODO D’IMPOSTA 2025 E COMPILAZIONE REDDITI 2026

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite comunicato stampa del 23 giugno scorso, ha reso note le misure della deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025. L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 23 giugno 2026, ha fornito le conseguenti indicazioni operative per la corretta compilazione dei modelli Redditi 2026. La deduzione forfetaria in esame riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore e trova applicazione per gli esercenti attività di autotrasporto che determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. Si tratta di un abbattimento forfetario del reddito, riconosciuto in funzione dei viaggi effettuati, distinto in relazione all’ambito territoriale del trasporto (all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa oppure oltre tale ambito).

Ai fini dichiarativi, tale deduzione deve essere indicata nei quadri RF (imprese in contabilità ordinaria) e RG (imprese in contabilità semplificata) dei modelli Redditi 2026 Persone Fisiche (PF) e Società di Persone (SP). L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per il periodo d’imposta 2025, la deduzione forfetaria per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore, ai sensi della disciplina richiamata nel comunicato, deve essere esposta come variazione in diminuzione nel rigo dedicato alle altre deduzioni del quadro di determinazione del reddito d’impresa.

In particolare, nel quadro RF dei modelli Redditi 2026 PF e SP la deduzione deve essere indicata nel rigo RF55, utilizzando due distinti codici: il primo relativo ai trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, il secondo relativo ai trasporti effettuati oltre tale ambito. Analogamente, nel quadro RG la deduzione trova esposizione nel rigo RG22, sempre mediante due codici separati, con la medesima logica di distinzione territoriale.

In sede di compilazione sarà pertanto necessario:

- quantificare l’ammontare complessivo della deduzione spettante per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore nell’anno 2025, distinguendo tra viaggi effettuati all’interno del Comune in cui è ubicata la sede dell’impresa e viaggi effettuati al di fuori di tale territorio;
- imputare l’importo corrispondente a ciascuna tipologia di trasporto nel rigo di riferimento del quadro di determinazione del reddito, selezionando il codice corretto previsto dalle istruzioni ministeriali;

- verificare la coerenza tra gli importi indicati nel quadro RF o RG e la documentazione interna utilizzata per il calcolo (registrazioni, prospetti interni di dettaglio dei viaggi, ecc.), in modo da poter giustificare la deduzione in caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si raccomanda inoltre di fare riferimento alle istruzioni ufficiali del modello Redditi 2026, che riportano in modo puntuale il significato dei singoli codici da utilizzare nei righi RF55 e RG22 per identificare correttamente la natura della deduzione (trasporti all'interno del Comune o oltre tale ambito). Il corretto utilizzo dei codici consente di evitare errori formali e di garantire la piena riconoscibilità della deduzione in sede di controllo automatizzato e successivo eventuale controllo documentale. Per agevolare la lettura operativa, si riporta di seguito uno schema riepilogativo dei rigi e dei codici da utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2026, limitatamente alla deduzione forfetaria per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore per il periodo d'imposta 2025.

Modello Redditi 2026	Quadro	Rigo	Codice	Tipologia di deduzione forfetaria	Ambito territoriale dei trasporti
PF / SP	RF	RF55	43	Deduzione forfetaria autotrasportatori per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore	Trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa
PF / SP	RF	RF55	44	Deduzione forfetaria autotrasportatori per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore	Trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa
PF / SP	RG	RG22	16	Deduzione forfetaria autotrasportatori per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore	Trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa
PF / SP	RG	RG22	17	Deduzione forfetaria autotrasportatori per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore	Trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa

IN SCADENZA AL 31 LUGLIO IL PAGAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

L'Agenzia delle entrate Riscossione con Comunicato stampa del 23 giugno 2026 ha reso disponibili nella area riservata di ciascun contribuente le Comunicazioni delle somme dovute (con i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate), a seguito delle istanze presentate per la Rottamazione-quinquies. È stato reso disponibile un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate. La comunicazione dell'AdeR fa seguito alle istanze che erano state presentate entro il 30 aprile 2026 con le quali i contribuenti interessati avevano richiesto, alternativamente, se:

- pagare in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- oppure, pagare in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni), con interessi pari al tasso del 3% annuo.



La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento:

- a) della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, in caso di versamento richiesto in unica soluzione;
- b) di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano, in caso di versamento richiesto in forma rateale.

In caso di decadenza dai benefici della Rottamazione-quinquies a seguito dei mancati versamenti indicati nelle casistiche a) o b), i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi residui non saranno più rateizzabili ai sensi dell'art.19, D.P.R. n.602/1973.

Si ricorda alla gentile Clientela che finché i versamenti derivanti dalla Rottamazione-quinquies sono regolari:

- non possono essere avviate procedure esecutive e non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate, salvo il caso si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- può essere rilasciato il DURC di cui all'art.54, D.L. 50/2017;
- non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti di cui all'art.31, D.L. 78/2010 e di cui all'art.37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006.

CERTIFICAZIONE UNICA E COMPENSI AI FORFETARI: L'ESONERO NON È SEMPRE AUTOMATICO

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 127 pubblicata lo scorso 22 giugno 2026, è tornata sul tema dell'esonero dall'emissione della Certificazione Unica nei confronti dei contribuenti in regime forfetario, confermando e applicando a un nuovo caso concreto il principio già enunciato con la precedente risposta n. 132/2025.

Quadro normativo di riferimento



L'articolo 3 del D.Lgs. 1/2024, inserendo il comma 6-septies nell'articolo 4 del D.P.R. 322/1998, ha disposto, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, l'esonero dei sostituti d'imposta dagli adempimenti relativi alla CU (rilascio, consegna e trasmissione telematica) nei confronti dei contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. 98/2011.

Con la C.M. 8/E/2024, al paragrafo 3.1, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale semplificazione trova giustificazione nel fatto che, a decorrere dal 2024, l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a tutte le partite IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato: i dati reddituali dei forfetari, quindi, sono comunque già nel patrimonio informativo dell'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), rendendo superflua la CU.

Il principio fissato dalla risposta n. 132/2025: i medici convenzionati con il SSN

Con la risposta all'interpello n. 132, pubblicata il 13 maggio 2025, l'Agenzia ha affrontato il caso dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta operanti in regime forfetario. Per tali soggetti, in forza dell'articolo 2 del D.M. 31/10/1974, il compenso è documentato non dalla fattura elettronica ma dal foglio di liquidazione dei corrispettivi emesso dall'azienda sanitaria, che "tiene luogo della fattura". Ne consegue che questi dati non transitano nello SDI e non sono disponibili all'Agenzia.

Su queste basi, l'Amministrazione ha chiarito che:

- l'esonero dalla CU previsto dal comma 6-septies presuppone, quale condizione di applicabilità, che il forfetario sia effettivamente soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica;

- laddove tale obbligo non sussista per espressa deroga normativa di settore, il comma 6-septies non trova applicazione e l'obbligo di emissione della CU permane;
- le aziende sanitarie devono quindi continuare a rilasciare la CU ai medici convenzionati forfetari, indicando l'importo al punto 7 e, in assenza di un codice specifico, il codice 25 al punto 6.

La risposta n. 127/2026: il caso dei Produttori di quarto gruppo

La nuova risposta all'interpello n. 127/2026 estende il medesimo principio a una fattispecie diversa, relativa ai Produttori di quarto gruppo (collaboratori delle agenzie assicurative, iscritti alla sezione E del RUI) che operano in regime forfetario.

Per le prestazioni di intermediazione assicurativa, esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. 633/1972, l'articolo 22, comma 1, n. 6, del medesimo decreto esclude l'obbligo di emissione della fattura (salvo richiesta del cliente). Inoltre, per effetto del D.M. 10/05/2019, questi soggetti sono esonerati anche dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Anche in questo caso, dunque, i dati reddituali non giungono all'Agenzia delle entrate tramite i consueti canali telematici.

Applicando lo stesso ragionamento già seguito per i medici convenzionati, l'Agenzia conclude che il comma 6-septies non trova applicazione neppure per i Produttori di quarto gruppo: le agenzie assicurative, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenute a emettere e trasmettere la CU per tali compensi, sia per il 2024 sia per le annualità successive.

Le indicazioni operative per la compilazione della CU

Annualità	Compensi riferiti a	Compilazione
CU 2025	Compensi corrisposti nel 2024	Importo al punto 7; codice 25 al punto 6
CU 2026	Compensi corrisposti nel 2025	Importo al punto 7; codice 25 al punto 6 (il nuovo codice 24 è riservato ai medici convenzionati)

Va segnalato che le istruzioni alla CU 2026 hanno introdotto un nuovo codice 24 al punto 6, dedicato specificamente alle somme corrisposte a medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta in regime forfetario per le quali non si applica il comma 6-septies. Per i Produttori di quarto gruppo, in assenza di un codice ad hoc, resta corretto l'utilizzo del codice 25, ancorché nato per finalità diverse (ad esempio l'indennità di maternità).

Sanzioni e ravvedimento

Anche con riferimento al profilo sanzionatorio, la risposta n. 127/2026 ribadisce quanto già affermato nella precedente risposta n. 132/2025: considerata l'incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento tra le disposizioni relative all'esonero dalla fatturazione elettronica per i Produttori di quarto gruppo e quelle relative all'esonero dalla CU per i forfetari, le strutture preposte al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni in caso di invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo d'imposta 2024 (e, per quanto di rilievo, al 2025), ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già trasmesse, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'articolo 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Il principio



Con le due risposte sopra analizzate, quindi, l'Agenzia fissa la seguente regola di carattere generale: l'esonero dalla CU per i compensi corrisposti ai contribuenti forfetari non opera in automatico, ma è subordinato alla effettiva soggezione del percipiente all'obbligo di fatturazione elettronica. Ogni qualvolta una disciplina di settore esoneri una determinata categoria di forfetari dalla fattura elettronica, il sostituto d'imposta è tenuto a continuare a rilasciare la CU. Il principio appare suscettibile di applicazione anche ad altre categorie professionali beneficiarie di analoghe deroghe.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'ACQUISTO E LA VENDITA DI VEICOLI AZIENDALI

La ricorrenza dell'acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare.

La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e, solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo, si riescono a impostare le registrazioni contabili per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L'acquisto del veicolo aziendale

L'acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare conseguenze diverse in merito alla detrazione dell'Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:

1. acquisto di un autocarro;
2. acquisto di un veicolo aziendale;
3. acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Acquisto di un autocarro

L'ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l'autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell'IVA (se l'acquisto risulta comunque inerente con l'attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l'immatricolazione del veicolo sia "genuina" e non si tratti di un cosiddetto "falso autocarro"). In particolare, si avrà:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autocarri			20.000	
Iva su acquisti detraibile			4.400	

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 20%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Acquisto di un veicolo aziendale

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'autovettura aziendale, invece:

- l'IVA si rende detraibile nella sola misura del 40%;

- il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal Fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%. La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
IVA su acquisti detraibile			1.760	
IVA su acquisti indetraibile			2.640	

Il valore dell'IVA indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell'articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali	A	IVA su acquisti indetraibile		2.640
-----------------------	---	------------------------------	--	-------

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell'attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 25%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano sotto un profilo civilistico stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: $22.640 \times 25\% = 5.660$;
- di cui ammortamento su valore massimo rilevante: $18.076 \times 25\% = 4.519,00$;
- di cui quota di ammortamento deducibile: $4.519,00 \times 20\% = 903,80$;
- di cui ammortamento non deducibile: $5.660 - 903,80 = 4.756,20$.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	Fondo ammortamento autovetture		2.830,00
Ammortamento autovetture non			2.378,10	
Ammortamento autovetture deducibile			451,90	

Acquisto di un veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto da concedere in uso promiscuo a un dipendente (provvedendo all'emissione di fattura a carico del dipendente per il valore convenzionale determinato in misura pari alle tariffe ACI), invece:

- l'IVA si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con IVA per l'utilizzo privato del dipendente). Ove non fosse chiesto alcun corrispettivo al dipendente per l'utilizzo privato e quindi si preferisse, evidenziare un *fringe benefit* in busta paga, l'IVA tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
IVA su acquisti detraibile			4.400	

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: $20.000 \times 25\% : 2 = 2.500$;
- di cui ammortamento deducibile: $2.500 \times 70\% = 1.750$;
- di cui ammortamento non deducibile: $2.500 - 1.750 = 750$.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	A	Fondo ammortamento autovetture		2.500
Ammortamento autovetture non			750	
Ammortamento autovetture deducibile			1.750	

La cessione del veicolo aziendale

All'atto della cessione, in relazione alle 3 ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

- il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi IVA inclusa) è pari a 12.200 euro;
- il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Cessione dell'autocarro

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l'IVA è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un'IVA di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro. Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autocarri			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autocarri		24.000
		Plusvalenza da cessione		4.000
		Iva a debito		2.200

Cessione del veicolo aziendale

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l'IVA grava solo sul 40% del valore mentre il restante 60% dell'importo risulta escluso da IVA, e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l'imponibile da assoggettare a IVA si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un'IVA di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo IVA.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56% del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000.

Pertanto, si avrebbe:

Corrispettivo da cessione (Iva compresa)	12.200,00
- di cui IVA	-986,76
Valore di cessione (imponibile e fuori campo)	11.213,24
Valore residuo contabile	-6.000,00
Plusvalore	5.213,24
- di cui quota imponibile (55,56%)	2.896,48
- di cui quota non imponibile (44,44%)	2.316,76

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000,00
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.896,48
		Plusvalenza da cessione NI		2.316,76
		IVA a debito		986,76

Cessione del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui è stato addebitato il relativo corrispettivo per utilizzo privato con relativa emissione di fatture, l'IVA è analoga a quella del caso dell'autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale.

La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo Ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	

	Autovetture	24.000
	Plusvalenza da cessione imp.	2.800
	Plusvalenza da cessione NI	1.200
	IVA a debito	2.200

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2026 AL 15 AGOSTO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2026 al 15 agosto 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

giovedì 16 luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di giugno.

lunedì 20 luglio

Proroga versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 imposte

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2026, a seguito della proroga disposta dal D.L. 89/2026. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569 (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

lunedì 27 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

venerdì 31 luglio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al secondo trimestre 2026.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

